



Camera di Commercio  
Imperia



con il patrocinio del  
Comune di Imperia

In collaborazione con:

*Ordine Dottori Commercialisti  
di Sanremo e di Imperia*

*Collegio Ragionieri Commercialisti  
di Sanremo e di Imperia*

# ***La tassazione immobiliare alla luce della Finanziaria 2007***

## **“Reverse charge in edilizia”**

### **Giuseppe Janiri**

Imperia, 28 marzo 2007

**SUBAPPALTO E REVERSE CHARGE  
FONTI NORMATIVE**



Camera di Commercio  
Imperia



In collaborazione con:

*Ordine Dottori Commercialisti  
di Sanremo e di Imperia*

*Collegio Ragionieri Commercialisti  
di Sanremo e di Imperia*

**Art. 17, 6° comma D.P.R. 633/72  
modificato dal  
D.L. 223/2006, art. 35, commi 5 – 6ter  
(Decreto Visco-Bersani)  
e dalla  
L. 296/2006, art. 1 comma 44 (Legge  
Finanziaria 2007)  
C.M. 28/E del 04/08/2006  
C.M. 37/E del 29/12/2006  
C.M. 11/E del 16/02/2007 (risposte a  
TELEFISCO)**

## RATIO DELLA NORMA



Camera di Commercio  
Imperia



In collaborazione con:

*Ordine Dottori Commercialisti  
di Sanremo e di Imperia*

*Collegio Ragionieri Commercialisti  
di Sanremo e di Imperia*

**Contrastare fenomeni evasivi: nel caso in cui il subappaltatore (soggetto normalmente più piccolo) non versi l'IVA addebitata all'appaltatore.  
(C.M. 28/E del 04/08/2006)**

## DATA DI ENTRATA IN VIGORE



In collaborazione con:

*Ordine Dottori Commercialisti  
di Sanremo e di Imperia*

*Collegio Ragionieri Commercialisti  
di Sanremo e di Imperia*

**Il reverse charge è applicabile dal 1 gennaio 2007 (art. 1, comma 44 legge n. 296 del 2006); risultano emesse correttamente le fatture ove l'inversione contabile sia stata applicata in data anteriore (C.M. 37/E del 29/12/06)**

**L'applicazione del reverse charge, infatti, non è subordinata ad autorizzazione comunitaria (C.M. 37/E del 29/12/06) per espressa previsione dell'art. 1 comma 7, lett. 1) della Direttiva 2006/69/CEE**

Imperia, 28 marzo 2007



Camera di Commercio  
Imperia



In collaborazione con:

*Ordine Dottori Commercialisti  
di Sanremo e di Imperia*

*Collegio Ragionieri Commercialisti  
di Sanremo e di Imperia*

**Il meccanismo del reverse charge o dell'inversione contabile già previsto per le cessioni di oro e relativi semilavorati e dei rottami di metalli e altro materiale, è esteso anche al settore edile**



**al pagamento dell'IVA è tenuto il committente (appaltatore) in luogo del prestatore (subappaltatore)**

## A) PROCEDURA ED OBBLIGHI



In collaborazione con:

*Ordine Dottori Commercialisti  
di Sanremo e di Imperia*

*Collegio Ragionieri Commercialisti  
di Sanremo e di Imperia*

**Subappaltatore  
Emette fattura senza addebito di  
imposta (art. 17, 6° comma D.P.R.  
633/72) nei confronti dell'appaltatore**

## B) PROCEDURA ED OBBLIGHI



Camera di Commercio  
Imperia



In collaborazione con:

*Ordine Dottori Commercialisti  
di Sanremo e di Imperia*

*Collegio Ragionieri Commercialisti  
di Sanremo e di Imperia*

### Appaltatore

**Entro 15 giorni dal ricevimento della  
fattura da parte del subappaltatore,  
integra la fattura ricevuta indicando:**

**Aliquota IVA applicabile;  
IVA dovuta**

**Registra la fattura ricevuta:**

**sia nel registro acquisti, di cui all'art. 25  
del D.P.R. 633/72**

**sia nel registro fatture emesse, di cui  
all'art. 23 o in quello dei corrispettivi, di  
cui all'art. 24 dello stesso decreto**

## AMBITO DI APPLICAZIONE



Camera di Commercio  
Imperia



CONFINDUSTRIA  
IMPERIA



con il patrocinio del  
Comune di Imperia

In collaborazione con:

*Ordine Dottori Commercialisti  
di Sanremo e di Imperia*

*Collegio Ragionieri Commercialisti  
di Sanremo e di Imperia*

**Prestazioni rese da parte del subappaltatore, anche se non via esclusiva o prevalente, nell'ambito del settore edile, ossia nella attività di costruzione, come indicate nella**

### **SEZIONE F – TABELLA ATECOFIN 2004**

**Lavori generali di costruzione;**

**Lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile;**

**Lavori di completamento di un fabbricato;**

**Lavoro di installazione in esso dei servizi.**

**(C.M. 37/E del 29/12/2006)**

## CASI DI NON APPLICAZIONE



Camera di Commercio  
Imperia



In collaborazione con:

*Ordine Dottori Commercialisti  
di Sanremo e di Imperia*

*Collegio Ragionieri Commercialisti  
di Sanremo e di Imperia*

**Il reverse charge non trova applicazione  
(casi chiariti dalla C.M. 37/E del 29/12/2006):**  
**Prestazione di opera intellettuale (ingegneri,  
geometri, ecc.)**  
**Prestazioni rese da soggetti che operano in  
regime di applicazione della franchigia**  
**Fornitura di beni con posa in opera**  
**Prestazioni rese nell'ambito di rapporti  
associativi quali, ad esempio, tra società  
consortili e consorziate e tra consorzi di  
cooperative e loro soci**

## RIMBORSO CREDITO IVA



Camera di Commercio  
Imperia



In collaborazione con:

*Ordine Dottori Commercialisti  
di Sanremo e di Imperia*

*Collegio Ragionieri Commercialisti  
di Sanremo e di Imperia*

### **Art. 35, comma 6-bis D.L. 223/2006**

**estende ai subappaltatori la possibilità di chiedere il rimborso annuale di cui all'art. 30, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/72**

**purché l'aliquota media applicata sugli acquisti e sulle importazioni superi quella mediamente applicata su tutte le operazioni attive effettuate, comprese le operazioni di cui all'art. 17, 5° e 6° comma del D.P.R. 633/72, maggiorata del 10% (non rilevanti le operazioni su beni ammortizzabili)**

**Il rimborso del credito IVA può essere altresì chiesto per periodi inferiori all'anno**

## COMPENSAZIONE CREDITO IVA



Camera di Commercio  
Imperia



In collaborazione con:

*Ordine Dottori Commercialisti  
di Sanremo e di Imperia*

*Collegio Ragionieri Commercialisti  
di Sanremo e di Imperia*

**Art. 35, comma 6-ter D.L. 223/2006**  
**i subappaltatori possono effettuare la**  
**compensazione annuale e infrannuale di cui**  
**all'art. 8, comma 3, D.P.R. 542/99 purchè**  
**sussistano le medesime condizioni previste**  
**per il rimborso IVA.**

**Nelle ipotesi in cui il volume d'affari**  
**registrato nell'anno precedente sia**  
**costituito per almeno l'80% da prestazioni**  
**rese in esecuzione di contratti di**  
**subappalto, il limite di compensazione (ex**  
**art. 34 legge n. 388 del 2006), è elevato da**  
**516.459,90 euro a 1.000.000 di euro**